



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2022, proposto da Carlo Pistilli, Mara Ferrara, Lorena Nardis, Monica Cori Carlitto, Maria Teresa Di Salvatore, Nadia Buccella, Rosa Franzese, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale - Teramo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura

cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

1) Della deliberazione n. 776 del 15 Aprile 2022, in riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, da ripartire per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L'Aquila, con la quale veniva sciolta negativamente la riserva, espressa con deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021, nei confronti di n. 14 candidati, tra cui i ricorrenti, distinti per specifiche Aziende sanitarie, di cui n. 6 per l'Azienda USL di Teramo, n. 4 per l'Azienda sanitaria di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; n. 4 per AUSL di Lanciano Vasto e Chieti, limitatamente alla non ammissione dei ricorrenti;

2) Delle singole comunicazioni di non ammissione trasmesse a mezzo pec dalla P.a. resistente in data 20.04.2022 agli odierni ricorrenti;

3) Del bando pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.41 Speciale (Concorsi) del 5/03/2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale, concorsi n.30 del 16/04/2021, nella parte di interesse, e specificatamente nella parte in cui al punto 2. Requisiti specifici e generici di ammissione al concorso prevedeva che “Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti di ammissione, generali e specifici appresso indicati: [...] b) Diploma di Laurea (V.O.) o Laurea Specialistica – ex DM 509/99 o Laurea Magistrale – ex DM 270/2004 in discipline giuridiche e/o economiche” e nella parte in cui non prevede alcuna clausola inerente l'equipollenza/equivalenza tra titoli;

4) Della deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021 con la quale venivano ammesse con riserva allo svolgimento dell'unica prova scritta tutte le 1420 domande di partecipazione, distinte per azienda destinataria, con esplicita riserva da parte dell'Azienda sanitaria di Teramo di procedere ,in una fase successiva, alla valutazione delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione sui requisiti generici e specifici da parte dei candidati che avrebbero superato la prova scritta, ove necessario e nella parte di interesse;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e tra questi: se

necessario, la Deliberazione n. 1953 del 7/12/2020 con la quale veniva indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, da ripartire per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L'Aquila: n. 10 da destinare alle esigenze operative dell'AUSL di Teramo; n. 19 Collaboratori Amministrativo Professionali per l'ausl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; n. 19 Collaboratori Amministrativo Professionali per l'Ausl di Lanciano Vasto e Chieti; eventuali riscontri forniti sulla non ammissione ai candidati ricorrenti; ogni verbale e/o altro atto istruttorio sotteso all'esclusione dei candidati ricorrenti, allo stato non conosciuto;

e/o per la disapplicazione della clausola del bando inerente i requisiti specifici di ammissione, nella parte in cui non si prevede equipollenza/equivalenza tra i titoli dei ricorrenti e quelli ivi indicati;

per la declaratoria di illegittimità della riserva espressa sui titoli per come intesa dalla P.a. resistente;

nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a non vedersi esclusi dalla procedura concorsuale e, conseguentemente, essere riconosciuti "idonei", con ripristino del punteggio originariamente assegnato alle prove d'esame svolte da ciascun candidato.

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad ammettere i ricorrenti, oggi esclusi dalla procedura, ripristinando i punteggi originariamente attribuiti agli odierni ricorrenti, ammettendoli come idonei nella graduatoria di merito riconoscendoli, ognuno secondo il punteggio conseguito nella prova, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti dei medesimi.

In subordine, con condanna della P.a. ex art. 30 cpa

a risarcire i danni subiti e subendi da parte dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1.§. Vista la richiesta la richiesta di provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a..

Considerato che, proprio in relazione alla mancata pubblicazione della graduatoria, non ricorre quell'assoluta urgenza richiesta dalla c.p.a. per disporre immediatamente una misura di tutela interinale.

La richiesta cautelare collegiale ex art. 55, comma 5, c.p.a. può conseguentemente essere deferita alla c.c. del 22 giugno 2022.

2.§. Vista l'istanza di notifica del ricorso con pubblicazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a.

Considerato che, a tutela di tutti i partecipanti che sono comunque potenziali controinteressati anche in relazione alla c.d. "prova di resistenza" deve essere accolta l'istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso per motivi aggiunti non trattandosi di esclusione dalla procedura per difetto di requisiti ma di contestazione dell'esito delle prove.

In conseguenza deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e della presente ordinanza sul sito web dell'Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo.

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione del presente decreto, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

P.Q.M.

1.Respinge l'istanza di misura cautelare interinale presidenziale.

2. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 giugno 2022.

3. Autorizza la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso per motivi aggiunti e del presente decreto sul sito web dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale - Teramo.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 30 maggio 2022.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

Il Sottoscritto Avv. Danilo Granata, quale difensore di parte ricorrente

ATTESTA

che la copia informatica allegata contenente il decreto cautelare n. 98-2022 emesso dal TAR Abruzzo - L'Aquila Sez. I è conforme all'originale digitale da cui è estratto.